

Civile Ord. Sez. 6 Num. 28339 Anno 2017

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

Data pubblicazione: 28/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 15654-2015 proposto da: D.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO SAVERIO DE NARDIS;

- ricorrente -

contro

A.I.SRL, CONSORZIO....srl in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ODOARDO BORRANI 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ENRICO GUIDOBALDI, rappresentate e difese dall'avvocato FABIO CASSISA;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 446/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 2/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

G. D.M. propose appello avverso la sentenza emessa il 21 gennaio 2014, n. 62, con la quale il Tribunale di L'Aquila, decidendo su tre cause di sfratto per morosità dal predetto instaurate, delle quali due nei confronti della A.I. S.r.l. ed una nei confronti del Consorzio..... S.r.l., e previa riunione delle stesse in ragione della loro connessione, aveva rigettato tutte le domande proposte e compensato le spese di lite.

La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 2 aprile 2015, rigettò il gravame, condannò l'appellante alle spese di quel grado e dichiarò detta parte tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Avverso la sentenza della Corte di merito il D.M. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui hanno resistito, con unico controricorso, l' A.I. S.r.l. e il Consorzio..... S.r.l.

La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis cod. proc. Civ..

Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione - proposta dalle controricorrenti - di inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, essendo stata la sentenza impugnata dapprima notificata a mezzo pec in data 2 aprile 2015 e poi nuovamente notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 9 aprile 2015 ed essendo stato il ricorso per cassazione consegnato all'Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 8 giugno 2015, notifica perfezionatasi in pari data.

2.1. L'eccezione è fondata; risulta, infatti, dagli atti che effettivamente la sentenza impugnata è stata notificata a mezzo pec in data 2 aprile 2015 e poi rinotificata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 8 aprile 2015.

Va osservato che, a fronte della documentazione depositata ex adverso attestante la detta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec, la parte ricorrente non ha obiettato alcunché né ha sollevato contestazioni (sicché non rileva la mancata attestazione di conformità delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione del messaggio relativo alla notificazione in parola); il ricorrente, infatti, in memoria si è limitato a richiamare la notifica della detta sentenza effettuata a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 9 aprile 2015.

Pertanto, il ricorso risulta notificato ben oltre il termine di gg. 60 di cui all'ultimo comma dell'art. 325 cod. proc. civ., decorrenti dalla prima notificazione della sentenza impugnata in questa sede. 3. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base della nota spese depositata che va, alla luce degli atti, congruamente ridimensionata, evidenziandosi che nulla è stato con tale nota chiesto a titolo di esborsi.

Va disposta la distrazione di dette spese in favore del difensore delle controricorrenti, il quale ha dichiarato di averle anticipate.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di

legge, con distrazione in favore dell'avv. Fabio Cassisa, anticipatario; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 aprile 2017.

Il Presidente